

Circolare del 27 aprile 2016

Oggetto: **Agenzia delle Entrate - Circolare n. 13/E del 22/4/2016: "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".**

Come noto, l'art. 1, commi da 134 a 138, della legge di stabilità 2016, ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti, nei 3 anni antecedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità ed ai termini per poter godere del beneficio in esame. Si illustrano, di seguito, i principali aspetti approfonditi dall'Amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione della norma

L'Agenzia delle Entrate precisa che, per essere riammessi alla rateazione in esame, i contribuenti devono:

- aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire oppure prestato acquiescenza all'accertamento;
- aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.

Sono esclusi dal beneficio i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Viene precisato, inoltre, che il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza delle ulteriori due condizioni:

- che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ossia nell'arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 ed il 15 ottobre 2015.
- che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali ed IRAP), con esclusione, quindi, delle somme dovute per altre tipologie di imposte.

Procedimento per la riammissione alla rateazione.

I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione a condizione che, entro il 31 maggio 2016, riprendano il versamento della prima delle rate scadute, previste dall'originario piano di rateazione, il cui omesso o carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione, attraverso la compilazione del Modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Con riferimento all'importo da versare, viene precisato che il contribuente dovrà eseguire il versamento del solo importo dovuto a titolo di imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP) oltre sanzioni ed interessi, al netto degli eventuali importi dovuti per le altre imposte escluse dal beneficio.

Ai fini della riammissione, viene evidenziato, inoltre, che il contribuente manifesta la sua volontà di essere riammesso alla rateazione attraverso il versamento della prima delle rate effettivamente non versate, nell'ipotesi di decadenza per versamento tardivo, oppure della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, nell'ipotesi di decadenza a seguito di versamento carente.

Entro dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all'Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento, per consentire al medesimo Ufficio di procedere alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

L'Ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo, e comunica al debitore il prospetto del piano di ammortamento del debito.

Nel documento in esame si evidenzia che l'elaborazione del nuovo piano rateale prevede una prima fase, in cui vengono determinati il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata e del relativo termine di scadenza, e una seconda fase, in cui l'Ufficio scomputa gli eventuali pagamenti, eseguiti dal contribuente, a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi.

L'importo già riscosso a titolo di interessi di mora e di rateazione, commisurato alle imposte dirette, è scomputato dagli interessi dovuti in base al nuovo piano.

Non sono, invece, scomputabili l'aggio e altre somme dovute all'Agente della riscossione.

Divieto di avvio di nuove azioni esecutive.

A seguito della sospensione della riscossione dei carichi iscritti a ruolo, la circolare precisa che non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Tuttavia, la sospensione della riscossione non trova applicazione nel caso in cui, nei confronti del beneficiario, sia intervenuta preventivamente una segnalazione, da parte dell'Amministrazione pubblica, in merito alla presenza di un inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro (ex all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

In tale caso, gli importi oggetto della segnalazione saranno scomputati dall'importo oggetto del nuovo piano di rateazione, per la parte relativa alle imposte dirette.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

A seguito della verifica dell'integrale pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, l'Ufficio revoca la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procede allo sgravio degli stessi.

Nella circolare si precisa che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione e la ripresa della riscossione coattiva degli importi residui ancora dovuti.